



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 27.6.2016

Oggetto: Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 in data 26.01.2015 ad oggetto: alienazione, nell'ambito della procedura di gara di cui al D.M. 226/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, di reti, impianti e strumentazioni accessorie di proprietà del Comune di Lecco destinate alla distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisette del mese di giugno 2016, alle ore 20, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio - Sindaco	X		Gianluca Corti	X	
Stefano Citterio	X		Giorgio Gualzetti	X	
Monica Coti Zelati	X		Ivano Donato		X
Anna Niccolai	X		Dario Spreafico	X	
Luigi Comi	X		Massimo Riva		X
Alberto Colombo	X		Alberto Anghileri	X	
Bruno Biagi	X		Alberto Negrini	X	
Clara Fusi	X		Cinzia Bettega	X	
Stefano Angelibusi		X	Stefano Parolari	X	
Vittorio Gattari	X		Andrea Corti	X	
Elisa Corti	X		Giovanni Colombo	X	
Roberto Nigriello	X		Lorenzo Bodega	X	
Andrea Frigerio	X		Filippo Boscagli	X	
Anna Sanseverino	X		Paola Perossi	X	
Agnese Massaro	X		Enrico A. Tallarita	X	
Elena Villa	X		Pierluigi Lococciolo	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	30	3

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Villa - Sanseverino - Corti A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Lecco è proprietario di dotazioni strutturali - tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale, parte delle quali sono ubicate nel territorio comunale, ed altre nei territori di alcuni Comuni limitrofi (Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Valgrehentino e Valmadrera);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 in data 26 gennaio 2015 con la quale, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse di tale provvedimento ed alle quali integralmente si rimanda, era stato disposto quanto segue:

1. di procedere alla vendita delle reti e strumentazioni accessorie di proprietà del Comune di Lecco;
2. di disporre l'alienazione di cui sopra nell'ambito della procedura di gara di cui al D.M. 226/2011 finalizzata all'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, per la quale il Comune di Lecco riveste ex lege il ruolo di Stazione Appaltante per i 51 Comuni costituenti l'Atem Lecco 1 Nord;
3. di prevedere, nell'emanando bando, l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di acquistare le reti di proprietà del Comune di Lecco e dei Comuni dell'Atem Lecco 1 Nord che intendessero avvalersi della facoltà di vendita, in relazione alle reti di loro proprietà, al prezzo fisso determinato nel VIR (valore industriale delle reti);

Preso atto che le decisioni sopra riportate, all'epoca dell'adozione della deliberazione consiliare richiamata, da un lato erano consentite dal quadro normativo generale, con particolare riferimento alla legge Regione Lombardia n° 19 in data 8 luglio 2014, che, modificando l'art. 2 comma 1 della Legge Regione Lombardia n. 26/2003, eliminava il divieto di vendita delle reti gas e delle strumentazioni accessorie anche per gli Enti lombardi, e dall'altro erano avallate dal chiarimento all'epoca pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico che di seguito si riporta: "Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la *trasparenza* e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto privato aggiudicatario";

Preso atto che nei mesi successivi all'adozione della deliberazione consiliare, nella complessiva invarianza del quadro normativo e regolamentare, il medesimo Ministero si esprimeva in merito alla determinazione del valore a cui eventualmente alienare le reti gas, aggiungendo alla nota sopra riportata il seguente inciso: "*In conformità con lo spirito delle norme vigenti*, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la

rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas”;

Ricordato che il Comune di Lecco, sia al fine di valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto già deliberato, anche al fine di cercare di dare risposte chiare ai Comuni dell’Atem eventualmente interessati alla vendita al VIR delle reti di rispettiva proprietà, si è tempestivamente attivato per chiedere chiarimenti in merito a tale pronunciamento, sia inoltrando una specifica richiesta scritta all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (pec 65441 in data 07.10.2015), sia esponendo la problematica direttamente al Ministero per lo Sviluppo economico, nel corso di un meeting in data 20.11.2015;

Preso tuttavia atto che ad oggi la richiesta di chiarimenti all’AEEGI è rimasta inevasa, e l’unico parere, redatto in forma scritta e tuttora pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per lo Sviluppo economico, risulta quello sopra letteralmente riportato, che prevede, in caso di vendita delle reti nel corso della gara d’ambito, che il relativo “prezzo” sia pari al RAB (acronimo che indica il capitale investito ai fini tariffari) nettamente inferiore al prezzo calcolato al VIR (valore industriale delle reti);

Preso atto della svalutazione del valore delle reti di proprietà comunale in base al metodo di valutazione indicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e al conseguente ridotto introito per l’Ente rispetto alle aspettative che avevano concorso alla decisione assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2015 e confermata con deliberazione di G.C. n. 42 del 12.03.2015 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017”;

Ricordato, da ultimo, che lo schema di disciplinare di gara allegato al D.M. 226/2011, nell’elencare tutti i parametri di valutazione delle offerte nell’ambito della gara d’Atem per l’individuazione del gestore, non prevede, tra questi, il prezzo di vendita, per cui, ad oggi, non si configura alcun disposto normativo che possa supportare i Comuni sul punto;

Ritenuta, per quanto sopra esposto, l’opportunità di revocare quanto deliberato con atto consiliare n° 2 in data 26 gennaio 2015, attesa la prevalenza del pubblico interesse del Comune di Lecco, quale Stazione appaltante ex lege, ad un lineare espletamento della procedura di gara, possibilmente scongiurando ricorsi che ne potrebbero compromettere un celere esito, atteso che tala procedura è prioritariamente finalizzata all’individuazione del gestore delle reti gas per i 51 Comuni facenti parte dell’Atem Lecco 1 Nord, 48 dei quali, non essendo proprietari di reti, non sono in alcun modo coinvolti nella tematica dell’eventuale vendita;

Ritenuto altresì, a contrario, di confermare per i Comuni dell’Atem proprietari di reti e strumentazioni accessorie la facoltà, se interessati, di procedere alla relativa alienazione nel corso della procedura di gara, purché al RAB, per le motivazioni tutte sopra esposte e come espressamente indicato dal MISE;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente competente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 226/2011;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzione dei Consigli";

Nel corso della trattazione entra il consigliere Donato ed escono Bodega, Talarita e Negrini. Presenti 28 assenti 5: Angelibusi, Bodega, Negrini, Riva e Tallarita,

con n voti 27 favorevoli e 1 astenuto (Frigerio)

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla revoca della deliberazione consiliare n° 2 in data 26 gennaio 2015 con la quale era stato disposto:
 - a. di procedere alla vendita delle reti e strumentazioni accessorie di proprietà del Comune di Lecco;
 - b. di disporre l'alienazione di cui sopra nell'ambito della procedura di gara di cui al D.M. 226/2011 finalizzata all'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, per la quale il Comune di Lecco riveste ex lege il ruolo di Stazione Appaltante per i 51 Comuni costituenti l'Atem Lecco 1 Nord;
 - c. di prevedere, nell'emanando bando, l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di acquistare le reti di proprietà del Comune di Lecco e dei Comuni dell'Atem Lecco 1 Nord che intendessero avvalersi della facoltà di vendita, in relazione alle reti di loro proprietà, al prezzo fisso determinato nel VIR (valore industriale delle reti);
- 2) di dare pertanto atto che l'emanando bando di gara non prevederà l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di acquistare le reti di proprietà del Comune di Lecco, ferma restando la facoltà dei Comuni dell'Atem Lecco 1 Nord proprietari di reti di avvalersi di tale facoltà in relazione alle reti di loro proprietà, al prezzo fisso determinato nel RAB, in conformità a quanto disposto dal MISE;
- 3) di comunicare il presente atto ad Anci Lombardia ed ai Comuni dell'Atem Lecco 1 Nord e di trasmetterlo al competente Direttore di Settore per i conseguenti adempimenti.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n 28 voti favorevoli

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29.06.2016 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 14.07.2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 29.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano